



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

P.U.T.T. / P.

**PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO
PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI**

delibera G.R. n°1748 del 15.12.2000
B.U.R. n°6 dell'11.01.2001

P.I.R.T.

**PIANO DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE
DELLA FASCIA COSTIERA**

art. 7.08 delle N.T.A.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

R3



redattore: ing. Michele SCARCIA

consulenza: arch. Sergio SCARCIA

agosto 2005

INDICE**NORME TECNICHE DI ESECUZIONE****TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I – Parte Generale**

Art.	
1.1	ELEMENTI COSTITUENTI IL P.I.R.T.
1.2	APPLICAZIONI DEL P.I.R.T.

Capo II – Indici Edilizi

1.3	DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
1.4	AREE DI PERTINENZA DEI FABBRICATI

**TITOLO II
ZONIZZAZIONE****Capo I – Zone di uso pubblico**

2.1.0	AREE DI USO PUBBLICO
2.2.0	AREE PER URBANIZZAZIONI PRIMARIE
2.2.1	- Viabilità e fasce di rispetto
2.2.2	- Spazi di Sosta
2.2.3	- Aree per spazi di verde primario
2.2.4	- Urbanizzazioni a Rete
2.3.0	AREE PER URBANIZZAZIONI SECONDARIE
2.3.1	- Scuola del pre-obbligo
2.3.2	- Scuola dell'obbligo
2.3.3	- Interesse collettivo :
2.3.3.1	- Edilizia religiosa
2.3.3.2	- Presidio sanitario e Centro aperto polivalente
2.3.3.3	- Attrezzature amministrative: Centro Civico
2.3.3.4	- Attrezzature Annonarie: Isola Ecologica
2.3.3.5	- Parchi, giochi e sport
2.3.3.6	- Verde attrezzato

Capo II – zone destinate ad attività produttive

3.1.0	ATTIVITA' PRODUTTIVE IN CAMPO TURURISTICO
--------------	--

3.1.1	- Attività turistiche all'aperto: campeggi e camper
3.1.2	- Centro di assistenza per il turismo: Negozio del Comune – Fiera dei Comuni- Strutture itineranti
3.1.3	- Attrezzature balneari

Capo III – Zone destinate prevalentemente alla residenza

4.1.0	NORME GENERALI
4.1.1	- Interventi ammissibili: definizione e modalità di intervento
4.1.2	- Interventi ammessi
4.1.3	- Manutenzione ordinaria
4.1.4	- Manutenzione straordinaria
4.1.5	- Restauro e risanamento conservativo
4.1.6	- Ristrutturazione edilizia
4.1.7	- Verde esistente e di previsione
4.1.8	- Colore
4.1.9	- Mantenimento di archi e volte
4.1.10	- Rimessa in pristino di volumi superfatati
4.1.11	- Demolizioni
4.1.12	- Vettrine – Indegne – Pubbliche affissioni
4.1.13	- Macchine per climatizzatori

Capo IV – Ambiti di Tutela

5.1.0	Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.)
5.2.0	Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.)
5.2.1	- Coste ed aree litoranee
5.2.2	- Corsi d' acqua
5.2.3	- Boschi e macchie
5.2.4	- Zone archeologiche
5.2.5	- Versanti e crinali
5.2.6	- Punti panoramici

TITOLO III ATTUAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (P.I.R.T.) DELLA FASCIA COSTIERA

6.1.0	Modalità di Attuazione del P.I.R.T - Norme Generali
6.1.1	Interventi edilizi diretti
6.1.2	Interventi edilizi indiretti
6.1.3	Unità Minime di Intervento (U.M.I.)
6.1.4	Onerosità del permesso di costruzione
6.1.5	Autorizzazione paesaggistica
6.1.6	Demolizioni di opere sanabili

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Parte Generale

Art. 1.1. - Elementi costituenti il P.I.R.T.

Sono elementi costitutivi del P.I.R.T. della fascia costiera del Comune di Lizzano gli elaborati e le tavole di seguito indicate:

- R1 RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA
- R2 SCHEDE DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZE FLORISTICHE TIPICHE
- R3 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
- R4 QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO SULLA ONEROSITA' DEL PIANO
- R5 STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
- Tav 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE (scale varie)
- Tav 2 PIANO REGOLATORE GENERALE: fascia costiera (1:5000)
- Tav 3 PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (1:5000)
- Tav 4 PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – FASCIA COSTIERA: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:2000)
- Tav 4a PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – ZONA CISANIELLO: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 4b PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – ZONA BAGNARA: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 4c PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – ZONA CONCHE: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 4d PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – ZONA

- MONACHE: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 4e PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA AEROFOTOGRAMMETRICA – ZONA PALMINTELLO: riporto degli ATE e degli ATD; degli interventi abusivi (numerati); delle aree libere; delle infrastrutture e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 5 PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – FASCIA COSTIERA: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:2000)
- Tav 5a PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – ZONA CISANIELLO: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 5b PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – ZONA BAGNARA: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 5c PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – ZONA CONCHE: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 5d PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – ZONA MONACHE: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 5e PERIMETRAZIONE DELL'AREA D'INTERVENTO SU CARTOGRAFIA CATASTALE – ZONA PALMINTELLO: individuazione degli interventi abusivi e delle loro pertinenze (numerati); delle aree libere (numerate) e delle aree destinate ad infrastrutture (numerate) e dei servizi esistenti (1:1000)
- Tav 6 TEMPORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI: FASCIA COSTIERA (1:2000)
- Tav 7a CONSISTENZA IN SUPERFICIE, IN VOLUME E DEL CARICO COMPLESSIVO CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA BAGNARA
- Tav 7b CONSISTENZA IN SUPERFICIE, IN VOLUME E DEL CARICO COMPLESSIVO CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA CONCHE
- Tav 7c CONSISTENZA IN SUPERFICIE, IN VOLUME E DEL CARICO

- COMPLESSIVO CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA':
ZONA MONACHE
- Tav 7d CONSISTENZA IN SUPERFICIE, IN VOLUME E DEL CARICO
COMPLESSIVO CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA':
ZONA PALMINTELLO
- Tav 8a CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE LIBERE CON
ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA CISANIELLO
- Tav 8b CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE LIBERE CON
ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA BAGNARA
- Tav 8c CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE LIBERE CON
ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA CONCHE
- Tav 8d CONSISTENZA IN SUPERFICIE, DELLE AREE LIBERE CON
ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA MONACHE
- Tav 8e CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE LIBERE CON
ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA PALMINTELLO
- Tav 9a CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE PER VIABILITA'
CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA BAGNARA
- Tav 9b CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE PER VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA':
ZONA CONCHE
- Tav 9c CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE PER VIABILITA'
CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA': ZONA MONACHE
- Tav 9d CONSISTENZA IN SUPERFICIE DELLE AREE PER VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE CON ESPLICITAZIONE DELLA PROPRIETA':
ZONA PALMINTELLO
- Tav 10 RIDEFINIZIONE DEGLI ATE E DEGLI ATD IN FUNZIONE DELLO
STATO DI FATTO, DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO E DEI
VALORI AMBIENTALI PRESENTI: FASCIA COSTIERA (1:2000)
- Tav 11 PLANIVOLUMETRICO GENERALE FASCIA COSTIERA:
individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti
(non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non
sanabili (1:2000)
- Tav 11a PLANIVOLUMETRICO GENERALE ZONA CISANIELLO:
individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti
(non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non
sanabili (1:1000)
- Tav 11b PLANIVOLUMETRICO GENERALE ZONA BAGNARA:
individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti
(non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non
sanabili (1:1000)
- Tav 11c PLANIVOLUMETRICO GENERALE ZONA CONCHE:
individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti
(non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non
sanabili (1:1000)
- Tav 11d PLANIVOLUMETRICO GENERALE ZONA MONACHE:
individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti
(non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non

- sanabili (1:1000)
- Tav 11e PLANIVOLUMETRICO GENERALE ZONA PALMINTELLO: individuazione degli interventi residenziali e produttivi preesistenti (non oggetto di sanatoria), abusivi esistenti sanabili ed abusivi non sanabili (1:1000)
- Tav 12 PLANIVOLUMETRICO GENERALE FASCIA COSTIERA: individuazione delle destinazioni urbanistiche ed edilizie ammissibili dei vari interventi, degli interventi destinati alla valorizzazione delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto paesaggistico connesso al complessivo carico insediativi e delle relazioni con il PRG ed il Piano della Costa (1:2000)
- Tav 13 DEFINIZIONE DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO (U.M.I.): individuazione delle aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere); delle aree e dei beni da sottoporre a immodificabilità o trasformabilità condizionata ai soli valori paesistici (1:2000)
- Tav 14 TABELLA DEI MILLESIMI CORRISPONDENTI A CIASCUNA UNITA' PRIVATA
- Tav. 15 SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U.P.): VIABILITA' E PARCHEGGI (1:2000)
- Tav. 16 SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U.P.): RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (1:2000)
- Tav. 17 SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U.P.): RETE FOGNANTE (1:4000)
- Tav. 18 SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE (U.P.): RETE IDRICA (1:4000)
- Tav. 19 SCHEMA DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE (U.S.) (1:2000)
- Tav. 20 SCHEMA ARREDO URBANO: ISOLA RICREATIVA (scale varie)

Art. 1.2. - Applicazione del P.I.R.T.

Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 31 maggio 1980 n° 56, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico della Regione Puglia, la disciplina urbanistica ed edilizia della fascia costiera del Comune di Lizzano è regolata dalle presenti norme e dalle tavole del P.I.R.T. elencate al precedente articolo 1.1 (basate su rilievi aerofotogrammetrici, forniti dall'Amministrazione Comunale, in scala 1:5.000 e 1:2.000 del 1990 e del 2003).

Oltre al Comune di Lizzano, altri Enti (Regione, Provincia, Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS., Ispettorato Provinciale delle Foreste ecc.) hanno competenza sul territorio per il rilascio dei permessi di costruzione o per l'approvazione dei Progetti Esecutivi.

Capo II – Indici Edilizi

Art. 1.3. - Definizione degli Indici Urbanistici ed Edilizi

I seguenti indici, con relative descrizioni e definizioni generali, regolano l'organizzazione planovolumetrica delle diverse zone di attuazione del P.I.R.T.

S.t. – SUPERFICIE TERRITORIALE (mq)

Si identifica con quella delle varie zone omogenee così come individuate nelle tavole di P.I.R.T. ed è comprensiva delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie e delle superfici fondiariae, con la sola esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità.

S.f. – SUPERFICIE FONDIARIA (mq)

Si identifica con quella parte di area residua che risulta dalla superficie territoriale detratte le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel computo della superficie fondiaria è compresa la eventuale fascia di rispetto stradale, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

I.t. – INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (mc/mq)

Identifica il volume espresso in mc. realizzato per ogni mq. di superficie territoriale.

I.f.f. – INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (mc/mq)

Identifica il volume espresso in mc. realizzato per ogni mq. di superficie fondiaria e/o di lotto.

Nel computo della superficie fondiaria è compresa la eventuale fascia di rispetto stradale.

S.C. – SUPERFICIE COPERTA (mq)

E' la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione dei soli balconi aperti e degli aggetti normali quali pensiline, cornicioni, gronde ed elementi decorativi (tutti elementi costruiti a sbalzo, privi cioè delle strutture verticali, ovvero pilastri o murature portanti).

S.I – SUPERFICIE LORDA – (mq)

Indica la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, scale, vani ascensori, ecc.).

S.u. – SUPERFICIE UTILE (mq)

Indica la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre, scale interne, logge e balconi.

Nel caso di strutture ricettive, quali alberghi, pensioni, villaggi albergo, strutture ricettive residenziali, la superficie utile, come sopra definita, si compone di tre elementi:

- a) superficie ricettiva: superficie utile relativa alle camere, ai bagni, agli spazi funzionali al diretto servizio delle camere stesse (corridoi, scale, servizi di piano, ecc.);
- b) superficie di soggiorno: superficie utile di tutti gli spazi di soggiorno riservati agli ospiti (sale pranzo, salotti, locali per lo svago, locali di rappresentanza, sale riunioni, bar, ecc.) e degli spazi funzionali al diretto servizio degli spazi di soggiorno;
- c) superficie di servizio: superficie utile di tutti gli spazi funzionali necessari alle attività ricettive. Comprende locali cucine, lavanderia e guardaroba, spazi necessari al domicilio dei titolari e degli addetti, magazzini, cantine, ecc.

La somma delle tre superfici come sopra definite è pari alla superficie utile complessiva; eventuali rapporti parametrici percentuali sono definiti assumendo la superficie utile come definita al precedente comma.

H – ALTEZZA FABBRICATI (m)

L'altezza dei fabbricati si misura dalla quota più elevata di spiccatto sul piano del marciapiede o sul piano della sistemazione esterna alla linea di copertura, che si identifica, nel caso di edifici con copertura a terrazzo, con l'estradosso rustico dell'ultimo solaio; nel caso di edifici con copertura a tetto spiovente, con la linea di gronda del tetto stesso se ha pendenza inferiore al 35%, con la linea a due terzi della proiezione del tetto sul piano verticale se la pendenza supera il 35%.

In caso di terreni in pendenza, l'altezza massima dei fabbricati (così come il n° dei piani) dovrà essere verificata su tutti i fronti e dovrà essere relazionata o allo spazio pubblico adiacente o al piano finito della sistemazione esterna (marciapiedi, piano di campagna, ecc.).

Se il piano di sistemazione esterna immediatamente adiacente il fabbricato sovrasta il terreno naturale di oltre 50 cm. (centimetri cinquanta), la quota di riferimento per la misurazione dell'altezza dell'edificio sarà comunque fissata a cm. 50 al di sopra dell'originario piano di campagna.

Nel caso di edifici industriali, l'altezza verrà misurata alla quota di gronda o di coronamento delle pareti di tamponamento esterno.

I volumi tecnici, come definiti dalle NTA del PRG, non concorrono al computo dell'altezza.

P. – NUMERO DEI PIANI

Si intende il numero dei piani abitabili, anche solo in parte, compreso il piano terra.

D.c. – DISTANZA DAI CONFINI (m)

E' la lunghezza del minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (con esclusione degli aggetti dei balconi, aggetti coperture e di elementi decorativi), ossia della superficie coperta, dai confini del lotto edificabile.

D.s. – DISTANZA DA STRADE E DA PIAZZE (m)

Per distanza dal ciglio strada e da spazi pubblici si intende la lunghezza del minimo segmento congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (con esclusione degli aggetti dei balconi, aggetti coperture e di elementi decorativi) con la linea di limite della sede stradale comprendente le sedi viabili e le aree di pertinenza stradale (fossi, scoli, banchine, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.).

D.f. – DISTANZA TRA FABBRICATI (m)

E' la lunghezza del minimo segmento congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (con esclusione degli aggetti dei balconi, aggetti coperture e di elementi decorativi) con fabbricati limitrofi.

La distanza minima non deve essere inferiore all'altezza massima delle facciate degli edifici che si fronteggiano.

La suddetta prescrizione si applica anche quando nessuna delle pareti che si fronteggiano è finestrata.

Due pareti si considerano fronteggianti quando si prospettano per una lunghezza superiore a mt. 3,00.

H.V.A. - ALTEZZA VANI ABITABILI (m)

Nei vani abitabili l'altezza minima interna tra pavimento e soffitto non deve essere inferiore a mt. 2,70, con pavimentazione interna sopraelevata di almeno 30 cm rispetto alla sistemazione esterna. Per i vani destinati a corridoi e disimpegno, l'altezza minima è stabilita in mt. 2,40. Per le attività commerciali l'altezza non deve essere inferiore a mt. 3,00.

F. – FABBRICATI FRONTEGGIANTISI

Ai fini del computo della distanza tra fabbricati, due fabbricati si considerano fronteggianti quando due o più pareti si prospettano per una lunghezza superiore a mt.3,00.

Vp – VERDE PRIVATO VINCOLATO

Area verde, lasciata allo stato naturale, oppure coltivata in senso agricolo, oppure arborata in senso ornamentale ed attrezzata per il tempo libero, non di uso pubblico.

Art. 1.4. – Pertinenza dei fabbricati

Per area di pertinenza si intende quella che viene utilizzata ai fini del calcolo degli indici urbanistici e si definisce saturata quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l'edificabilità concessa dall'indice urbanistico previsto dal P.I.R.T. Sull'area di pertinenza si istituisce un vincolo di asservimento, per cui, una volta utilizzata a fini edificatori, la stessa non può essere oggetto di successivi scorpori o frazionamenti. Il vincolo di asservimento permane con il permanere degli edifici; nel caso di demolizione parziale o totale, potrà essere ricalcolata l'edificabilità in sintonia con indici e parametri previsti dalle presenti norme se ed in quanto applicabili.

TITOLO II ZONIZZAZIONE

Capo I – Zone di uso pubblico

Art. 2.1.0 - Aree di uso pubblico

Le aree di uso pubblico sono destinate alla realizzazione di attrezzature pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali e produttivi.

Le aree per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie devono essere cedute oppure acquisite dal Comune; dette aree possono essere di proprietà privata: in tal caso l'uso pubblico va garantito da apposita convenzione ed idonee garanzie.

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- strade e spazi di sosta e parcheggio (con esclusione delle interne, a servizio di più unità abitative o di strutture e complessi turistici, funzionalmente collegate con la viabilità pubblica);
- verde primario (aiuole, piazze alberate, slarghi, ecc.)
- rete fognante ed impianti di trattamento liquami;
- rete di distribuzione dell'acqua;
- rete di distribuzione energia elettrica;
- rete di distribuzione del gas;
- rete di pubblica illuminazione;
- rete telefonica.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- asili nido e scuole materne (scuole del pre-obbligo);
- scuole elementari e medie (scuole dell'obbligo);
- chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
- attrezzature sanitarie e socio culturali;
- spazi pubblici a verde e per lo sport di quartiere;
- verde attrezzato.

La destinazione delle singole aree è vincolante per quanto attiene verde primario e parcheggi; per le attrezzature collettive, fermo restando il vincolo di destinazione all'uso pubblico dell'area, l'Amministrazione Comunale può variare la distribuzione delle singole attrezzature previste dal P.I.R.T. a seguito di propri piani di settore.

Art. 2.2.0. - Aree per urbanizzazioni primarie

Ai sensi dell'art.4 della L.29.9 1964 n. 847 sono opere di urbanizzazione primaria quelle qui di seguito elencate:

Art. 2.2.1. – Viabilità e fasce di rispetto

In coerenza con il Codice della Strada ed alle norme del C.N.R. (con l'obiettivo di migliorare le condizioni di circolazione, la sicurezza stradale, di ridurre l'inquinamento acustico, atmosferico ed il consumo energetico) il PIRT individua, ai fini della riorganizzazione della circolazione stradale, le seguenti strade:

- A – Strade urbane di scorrimento;
- B – Strade urbane di quartiere;
- C – Strade locali.

In particolare il P.I.R.T. prevede la seguente regolamentazione per le strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali:

- Strade di scorrimento :

Strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Tali strade godono di una fascia di rispetto come riportata nelle tavole di piano.

La larghezza della fascia di rispetto è da misurare dal ciglio banchina ed in particolare così come riportato nelle sezioni esemplificative allegate ai grafici di progetto.

Tali fasce devono essere prive di costruzioni fisse.

Per le nuove costruzioni è previsto il rispetto di detta distanza.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; sono ammessi ampliamenti, solo se gli stessi ricadono all'esterno della fascia di rispetto, secondo gli indici e parametri propri della zona di appartenenza.

Per le recinzioni, che dovranno essere costituite da muro in pietrame a secco di altezza massima cm. 60 e sovrastante rete o pannelli grigliati a maglia larga di mm.160, è determinato un arretramento dal ciglio stradale pari a mt. 5,00; mentre per le recinzioni con siepi è determinato in m. 3,00, come specificato nell'allegato grafico di progetto.

- Strade di quartiere :

Strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

Tali strade hanno funzione di collegamento tra settori urbanizzati e quartieri limitrofi e sono dotate di una fascia di rispetto di larghezza come riportata nelle tavole di piano.

Tali fasce devono essere prive di costruzioni.

Per le nuove costruzioni è previsto il rispetto di detta distanza misurata dal ciglio stradale.

Per le costruzioni esistenti, sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; sono ammessi ampliamenti, solo se ricadenti all'esterno della fascia di rispetto, secondo gli indici e parametri propri della zona di appartenenza.

Le recinzioni, che dovranno essere costituite da muro in pietrame a secco di altezza massima cm. 60 e sovrastante rete o pannelli grigliati a maglia larga di mm.160, possono essere realizzate a seconda della presenza di marciapiedi, di banchine o di piste ciclabili:

- a filo di marciapiedi;
- con arretramento di cm. 120 dal ciglio di banchine o piste ciclabili;

Strade locali

Strade urbane o extraurbane con ridotti movimenti veicolari, a servizio diretto dell'abitato, con funzione preminente di soddisfare le esigenze del traffico pedonale e la sosta veicolare.

Non è prevista fascia di rispetto; la distanza delle nuove costruzioni come da parametri zona di appartenenza; recinzioni sul ciglio strada.

Art. 2.2.2. - Spazi di sosta

L'allegata tavola di P.I.R.T. individua un sistema di spazi per la sosta di mezzi privati, il cui dimensionamento è indicativo delle stimate esigenze atte a rendere funzionali tali spazi.

Gli spazi di sosta per mezzi privati (piazzole, stalli a pettine, a cassone, ecc.), individuati quali parcheggi territoriali, sono a servizio del tessuto abitativo circostante ed oggetto di progettazione di dettaglio, che preveda la sistemazione complessiva dell'area, completata da idonee aree a verde e percorsi pedonali. Le stesse saranno oggetto di cessione da parte dei proprietari o di acquisizioni da parte dell'A.C.

Art. 2.2.3. - Aree per spazi di verde primario

Si intendono aree pubbliche e/o di uso pubblico a verde primario, in prossimità ed a servizio delle abitazioni, quelle aree atte a formare slarghi, piazzole, punti di incontro in genere.

Ogni area, sia che l'iniziativa abbia carattere pubblico o privato, deve essere oggetto di progetto esecutivo di sistemazione che non alteri lo stato dei luoghi e preveda:

- sistemazione a verde;
- spazi pavimentati ed attrezzati per il gioco dei bambini e per punto di incontro di adulti;
- volumi mobili e precari in legno da adibire a bar e servizi vari a disposizione dei fruitori.

La realizzazione dei volumi è subordinata a concessione edilizia soggetta ad approvazione da parte del C.C., previo parere dell'organo consultivo dell'Amministrazione. La superficie coperta sarà, al massimo, il 15% del lotto con altezza massima m.4,50 e, comunque, non superiore a mq 60.

Nel caso in cui l'iniziativa abbia carattere privato, apposita convenzione, da approvarsi in Consiglio Comunale, dovrà regolare i rapporti tra l'Amministrazione Pubblica ed il privato proponente, atta a regolamentare la durata del rapporto, l'uso, la gestione e la manutenzione delle aree e dei volumi.

Art. 2.2.4 - Urbanizzazioni a rete

Fognature

Sono fognature tutti i condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) e/o meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, nonché i condotti di allacciamento ai singoli edifici ed agli impianti di depurazione.

Rete Idrica

E' costituita dalle condotte di erogazione di acqua potabile e relative opere di captazione, sollevamento ed accessorie, nonché le linee di derivazione di alimentazione dei singoli edifici.

Rete Di Distribuzione Energia Elettrica e Gas

E' formata dalle reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile ad uso domestico, nonché i condotti di allacciamento dei fabbricati e dai funzionali spazi destinati a cabine e centraline.

Pubblica Illuminazione

E' formata dalle reti ed impianti per l'illuminazione delle aree e strade pubbliche e di uso pubblico.

Art. 2.3.0. - Aree per urbanizzazioni secondarie

L'urbanizzazione secondaria è costituita dall'insieme dei servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche previste dall'art. 44 l. 865/71 e dal D.M. 2.04.1968 n. 1444, nonché dalla L.R. n. 53/85.

Il Piano individua nella tav. 12 le aree per i servizi e le relative destinazioni secondo le tipologie come di seguito regolamentate.

Art. 2.3.1. - Scuola del preobbligo

Il P.I.R.T. non individua aree destinate a scuola del preobbligo in quanto la zona di intervento è caratterizzata da una tipologia non residenziale stabile, bensì stagionale (estiva).

Dette aree, comunque, sono individuate nelle zone limitrofe (Btr e Ctr) normate dal P.R.G. approvato.

Art. 2.3.2. - Scuola dell'obbligo

Il P.I.R.T. non individua aree destinate a scuola del preobbligo in quanto la zona di intervento è caratterizzata da una tipologia non residenziale stabile, bensì stagionale (estiva).

Dette aree, comunque, sono individuate nelle zone limitrofe (Btr e Ctr) normate dal P.R.G. approvato.

Art. 2.3.3. - Interesse comune

Entro i limiti dell' area di intervento del P.I.R.T. , nel rispetto dei simboli distintivi riportati sulla tavola grafica di progetto (tav. 12), sono realizzabili le attrezzature di interesse comune appartenenti ad una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulla citata tavola grafica.

Art. 2.3.3.1. – Edilizia Religiosa (ER)

Su tali aree è prevista la realizzazione di Chiese, oratori, residenza del personale religioso, sale di riunione e locali necessari per l'esercizio del ministero pastorale. E' prevista anche la realizzazione di strutture per l'accoglienza, assistenza e per l'istruzione.

Art. 2.3.3.2. – Presidio Sanitario (PS) e Centro Aperto Polivalente (CA)

Su tali aree saranno previste le seguenti strutture, che, per la estensione della loro superficie ed il ridisegno funzionale della viabilità cittadina, potranno assumere il ruolo di "Polo Servizi" per la collettività:

- assistenza sanitaria rivolta alla prevenzione;
- assistenza sociale;
- assistenza allo sviluppo culturale, informativo e formativo;

- presidio sanitario.

L'intervento di tipo pubblico sarà volto a:

- recupero funzionale di eventuali volumi esistenti;
- demolizione di eventuali volumi esistenti impropri;
- realizzazione di nuovi volumi distributivamente idonei alle funzioni che saranno individuate;
- sistemazione generale dell'area di pertinenza con particolare riguardo all'obiettivo dell'integrazione della stessa con l'abitato consolidato contiguo, garantendo un indice di piantumazione di essenze arbustive ed arboree a medio ed alto fusto di tipo prevalentemente autoctono di almeno n. 140 piante per ettaro.

Art. 2.3.3.3. – Attrezzature amministrative: Centro Civico (CC)

Entro i limiti di questa zona possono essere costruiti edifici riservati alle seguenti destinazioni d'uso:

- delegazioni comunali, sedi di pubbliche amministrazioni, di enti, di istituti e di aziende di pubblico interesse, garantendo un indice di piantumazione di essenze arbustive ed arboree a medio ed alto fusto di tipo prevalentemente autoctono di almeno n. 140 piante per ettaro.

Art. 2.3.3.4. – Attività Annonaria: Isola Ecologica (AA)

Entro i limiti di questa zona possono essere costruiti edifici riservati alle seguenti destinazioni d'uso:

- concentrazione dei servizi ecologici dell'intera area del PIRT, mediante la costruzione di una struttura per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature di servizio della ditta autorizzata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed alla raccolta differenziata, nonché al conferimento in discarica autorizzata.

Art. 2.3.3.5. – Parchi, giochi e sport

Nell'ambito di tali zone, predisposte per dar luogo agli adempimenti di cui al D.M. 2.4.1968, sono attuabili interventi espressamente previsti dal legislatore.

E' ammessa la realizzazione di aree e campi attrezzati per lo svolgimento delle attività sportive, dotati anche di copertura sia fissa che mobile che, non costituente volumetria, è comunque soggetta ai distacchi dai confini di terzi e dalle sedi stradali.

E' altresì ammessa la costruzione di palestre, spogliatoi e locali- svago per i fruitori, per gli addetti e per l'amministrazione, nonché la residenza per il custode.

Le aree previste dalla tav. 12 di P.I.R.T. per tale uso, relative agli impianti sportivi Ostone e Palmintello, dovranno essere cedute oppure acquisite dal Comune; dette aree possono essere di proprietà: in tal caso l' uso pubblico va garantito da apposito progetto esecutivo e convenzione con idonee garanzie, da approvarsi in Consiglio Comunale, che dovrà regolamentare l'uso, la gestione, la durata del rapporto e la manutenzione delle aree e dei volumi.

E' inoltre ammessa la realizzazione di strutture per Parchi archeologici Parco Archeologico Ostone – PAO e Parco Archeologico Conche PAC), per cinema-teatro all'aperto, con punto ristoro, servizi, sala mostre etc., nonché strutture per:

- Centri di Assistenza per il Turismo, all'interno dei quali possono essere localizzate le seguenti strutture e/o attività: agenzie turistiche, strutture per servizi turistici ai fini della organizzazione di visite guidate ad emergenze architettoniche, culturali ed ambientali della Provincia, della Regione, delle Regioni contermini; centro di informazione turistica; centro di accoglienza – reception; bar, ristoranti, self service; piscine ed attrezzature sportive in genere;

- Sedi di società, cooperative e persone giuridiche inquadrate nell'ambito dell'assistenza al patrimonio immobiliare turistico (manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento su impianti ed elementi costruttivi in genere, opere di giardinaggio, lavori di pulizia, ecc.).

Le proposte di intervento potranno prevedere la realizzazione di immobili e/o strutture come sopra elencate e/o simili e/o complementari nella tipologia e nel numero ritenuto opportuno e conveniente e relazionato alle capacità della superficie dell'area.

L'intervento dovrà essere preceduto da un progetto preliminare relativo alla totalità dell'area che si intende investire e dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

1) Superficie del lotto minimo – SI	mq. 3.000
2) Superficie coperta	20% di SI
3) Superficie a parcheggio	10% di SI
4) Superficie a verde	30% di SI
5) Superficie attrezzata per spazi all'aperto fruibili pedonalmente funzionali alle strutture, e per sedime di spazi destinati ad attività sportive (campi, piscine, ecc.)	40% di SI
6) Altezza dei fabbricati	mt. 7,50
7) Distanza dai confini	mt. 7,50
8) Distanza dai fabbricati	mt. 10,00

Art. 2.3.3.6. - Verde Attrezzato

Aree pubbliche e/o di uso pubblico a verde integrate nel tessuto costruito, atte a formare punti di incontro e di assistenza per il turista ed il residente.

Ogni area, sia che l'iniziativa abbia carattere pubblico o privato, deve essere oggetto di progetto esecutivo che ne preveda la sistemazione generale sulla base degli indici e dei parametri di seguito riportati.

Della totalità della superficie interessata:

- il 60% dovrà essere sistemato a verde ed ad alberature ad alto fusto;
- il 30% potrà essere sistemato a spazi attrezzati per il gioco dei bimbi e per punto di incontro di adulti;
- il 10% potrà essere interessato dal sedime dei volumi a servizi e punti di incontro, con esclusione della residenza.

Per quanto attiene volumi a servizi e punti di incontro, essi dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:

Altezza max: mt. 4,50

Distanza dai confini: mt. 10,00

Capo II – Zone destinate ad attività produttive

Art. 3.1.0. – Attività produttive in campo turistico: Attrezzature balneari

Il P.I.R.T. ha come obiettivo la individuazione degli interventi di recupero territoriale della fascia costiera del Comune di Lizzano per la centralità che essa assume rispetto all'intero territorio comunale ed ai comuni contermini, nell'ambito dello sviluppo degli itinerari turistico culturali, delle attività di servizio e per il turismo, nonché per la qualificazione paesaggistica e naturale del sito.

Entro i limiti delle aree ed in corrispondenza dei punti organizzati, espressamente distinti a mezzo dei simboli riportati sulla tavola grafica di progetto (tav. 12), sono realizzabili le attrezzature per attività produttive in campo turistico appartenenti ad una delle seguenti categorie, per ciascuna delle quali sono riportate le destinazioni d'uso ammesse ed è descritto il simbolo che le distingue sulle tavole.

Per dette destinazioni deve essere rispettato quanto stabilito dalla normativa sui parcheggi di cui al D.M. 2.04.1968 e successive leggi e regolamenti.

La residenza per alloggio custode è ammessa nel limite di una superficie utile non superiore a 100 mq e può essere realizzata solo in presenza di una unità produttiva esistente o di un progetto unitario per la realizzazione contemporanea all'unità produttiva.

Il permesso a costruire per i singoli impianti produttivi potrà essere rilasciata a condizione che siano state osservate le disposizioni legislative in materia di protezione degli inquinamenti atmosferici, acustici e dei materiali solidi, liquidi e di rifiuto, nel rispetto della normativa vigente e secondo le disposizioni delle competenti autorità sanitarie.

Art .3.1.1. – Attività Turistiche Balneari all'aperto: campeggio (AB1) e camper(AB2)

In detta zona sono ammessi esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento e dotati di aree ad uso comune attrezzabili per attività sportive, a giardino, installazioni igienico sanitarie di uso comune, attrezzature di ristoro, ricreative e servizi vari nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti.

All'interno di questi Centri possono essere localizzate le seguenti strutture e/o attività:

- agenzie turistiche, strutture per i servizi turistici ai fini della organizzazione di visite guidate alle emergenze architettoniche, culturali ed ambientali della Provincia, della Regione, delle Regioni contermini;
- centro di informazione turistica;
- centro di accoglienza – reception;
- bar, ristoranti, self - service;
- attrezzature sportive in genere;
- sedi di società, cooperative e persone giuridiche inquadrare nell'ambito dell'assistenza al patrimonio immobiliare turistico (manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento su impianti ed elementi costruttivi in genere, opere di giardinaggio, lavori di pulizia, ecc.).

Le proposte di intervento potranno prevedere la realizzazione di immobili e/o strutture come sopra elencate e/o simili e/o complementari nella tipologia e nel numero ritenuto opportuno e conveniente e relazionato alle capacità della superficie dell'area, comunque nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 3.1.2. – Centro di assistenza per il turismo: negozio del Comune – Fiera dei Comuni - Strutture itineranti

Entro i limiti di questa zona, predisposta ai fini della ricettività di giostre, circhi, strutture per lo svago, spettacoli all'aperto stagionali, protezione civile, è ammessa l'edificazione di volumi per servizi per il pubblico (punti di ristoro, assistenza, servizi igienici, impianti tecnologici, cabine di regia, cabine di proiezione), uffici ed abitazioni per il personale di guardiania e/o di servizio, nonché con attrezzature espositive-commerciali fisse (vivai, mobili da giardino, articoli per campeggiatori, roulotte e case mobili, artigianato locale, vini e generi alimentari di produzione locale, ecc.) e zone libere (piazze) dotate di impianti e servizi adeguati.

L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente preposti, ma può essere oggetto di progettazione eseguita dal privato preceduto da uno studio planivolumetrico complessivo, oggetto di preventivo parere dell'organo Consultivo dell'A.C., ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le aree previste dalla tav. 4 di P.I.R.T. per tale uso dovranno essere cedute oppure acquisite dal Comune; dette aree possono essere di proprietà: in tal caso l'uso pubblico va garantito da apposita convenzione ed idonee garanzie.

E' altresì ammesso l'intervento di privati, mediante procedura di pubblica evidenza, su aree di proprietà pubblica sulla base di concessione da parte dell'Ente proprietario dell'area, che regoli, con convenzione, le modalità per l'esecuzione ed eventualmente la gestione e l'uso delle opere previste.

La totalità dell'area deve essere preventivamente oggetto di uno studio planovolumetrico.

Art. 3.1.3. – Attrezzature balneri (Ab)

Entro i limiti delle aree ed in corrispondenza dei punti organizzati, espressamente distinti a mezzo di simbolo riportato sulla tavola grafica di progetto (tav. 12), sono ammessi interventi per la realizzazione di attrezzature in legno, comunque mobili, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito. Dette attrezzature dovranno essere utilizzate per attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.). Il progetto esecutivo, presentato anche su iniziativa di privati, seguirà la procedura di cui alla legge n. 109/94 e s.m.i.

Capo III – Zone destinate prevalentemente alla residenza

Art. 4.1.0. - Norme generali

Destinazioni ed attività di servizio complementari :

Accanto alla destinazione prevalente della zona, che è quella residenziale stagionale, sono ammesse le attività integrative o complementari ad essa e le funzioni di servizio attinenti la destinazione principale, che costituiscono l'indispensabile completamento degli insediamenti abitativi.

Esse comprendono :

- a) Attività a carattere prevalentemente commerciale: Negozi e punti di vendita al dettaglio, farmacie, chioschi, ecc;
- b) Attività prevalentemente artigianale di servizio: Servizi per l'igiene e la pulizia, parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, lavanderie, ecc;
- c) Attività a carattere misto : Caffè, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, tavole calde, ristoranti ed attività ricettive, ecc;
- d) Attività ricettive: case ed appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere e bad and breakfast, ecc;
- e) Arre private scoperte: Le aree private di pertinenza degli edifici dovranno essere adeguatamente sistemate a verde e/o pavimentate in modo da favorire lo scolo delle acque. La superficie a verde deve, in ogni caso, prevalere su quella pavimentata, garantendo un indice di piantumazione di n. 1 albero per 100 mq facendo salvi i diritti dei terzi in merito alle distanze delle piante dai confini.

Art. 4.1.1. – Interventi ammissibili: definizione e modalità di intervento

Il P.I.R.T. individua, con l'elaborato grafico di cui alla tav. 12, gli interventi ammissibili riferiti ad ogni ambito di intervento in funzione dei beni paesaggistici presenti.

Sono da considerarsi intervento:

- a) qualunque modificazione delle situazioni plano-volumetriche che definiscono lo stato attuale;
- b) demolizioni totali o parziali;
- c) qualunque modificazione della distribuzione interna, riatti, ripristini;
- d) modificazione di forature per porte, finestre, fonti di ventilazione e simili;
- e) modificazione, ripristino, sostituzione di serramenti esterni. E' vietato l'impiego di tapparelle avvolgibili di qualunque tipo e l'uso dell'anticorodal e del PVC (di qualsiasi colore);
- f) manomissioni di parti metalliche: cancellate, inferiate, parapetti sostegni di sorgenti luminose;
- g) manomissioni di elementi architettonici ricorrenti, di elementi scenografici partecipi, essendo fin d'ora prescritta la loro conservazione, anche di quelli non censiti dal presente piano;
- h) modificazione, sostituzione di parapetti, balaustre, muri di sostegno, cordonate, gradinate, rampe;
- i) modificazione di pavimentazione di sedi stradali, di spazi in genere aperti al pubblico calpestio e di spazi privati visibili da sedi aperte al transito pubblico;
- j) modificazione di coloritura e di trattamento in genere delle pareti esterne. E' vietato l'impiego di materiali di rivestimento, delle pareti esterne, di qualunque tipo (ceramica, marmo, granito, pietra in genere etc.);
- k) mutamento di destinazione d'uso di aree scoperte e di volume costruito.

4.1.1.2. - Interventi ammessi

Per tutti gli edifici individuati nella tavola di Piano sono ammessi, secondo quanto dal vigente DPR n. 380/01 e s.m.i., i seguenti interventi di:

- A) Manutenzione ordinaria;
- B) Manutenzione straordinaria;
- C) Restauro e risanamento conservativo;
- D) Ristrutturazione edilizia.

4.1.1.3. - Manutenzione ordinaria

"Interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti" (art. 3 del DPR n. 380/01).

- Per *riparazione* s'intende la riparazione di elementi e/o loro parti, indispensabile ad assicurare integrità e funzionalità alle singole parti dell'edificio;
- Per *rinnovo* s'intende ogni intervento e/o trattamento su parti o elementi esistenti, per garantire un adeguamento o miglioramento delle condizioni d'uso anche mediante sostituzioni parziali;
- Per *sostituzione* s'intende ogni opera che sostituisce, con adeguati materiali, elementi o parti degradate, alterate o trasformate.

Tali interventi non possono comunque prevedere suddivisioni di vani esistenti, né comportare alcuna modifica o alterazione alla tipologia degli edifici, al loro assetto funzionale, ai loro elementi architettonici e decorativi.

In ogni caso, per la loro rilevanza di carattere ambientale ed economica, non sono considerate opere di ordinaria manutenzione e, quindi vanno soggette a denuncia inizio attività, le opere di rifacimento degli intonaci di facciata, le tinteggiature esterne, la tinteggiatura degli infissi esterni, il rifacimento del manto di copertura.

La manutenzione ordinaria è, quindi, un'operazione corrente, che non varia le forme, la destinazione d'uso, i materiali.

Cambiamenti di materiale debbono essere ricondotti ad opere di restauro e risanamento per le quali si impone l'obbligo del permesso a costruire.

Ogni tipo di intervento deve essere effettuato salvaguardando particolari costruttivi di valore storico, architettonico ed ambientale, come elementi in pietra lavorati e non, cornicioni ed opere decorative, particolari tessiture murarie e paramenti, manti di copertura in coppi, elementi decorativi interni o esterni in stucco.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, secondo le prescrizioni di cui sopra, possono essere effettuati previa semplice comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale con la descrizione dei lavori da eseguire.

4.1.1.4. - Manutenzione straordinaria

“Le opere e le modifiche necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”. (art. 3 del DPR n. 380/01).

Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali quando esse hanno carattere strutturale, né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.

Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- consolidamento e/o rifacimento degli intonaci e delle coloriture esterne;
- rifacimento degli infissi esterni;
- rifacimento delle sistemazioni esterne;
- rifacimento dei solai, dei pavimenti, dei rivestimenti interni ed esterni ;
- rifacimento del tetto e del manto di copertura.

Sono inoltre considerati interventi di manutenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando comportino esecuzione di opere murarie:

- rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
- rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento;
- rifacimento o installazione di impianti di ascensore e montacarichi;
- rifacimento o installazione di impianti di accumulazione o sollevamento idrico;
- rifacimento di impianti igienico-sanitari.

Sono comunque considerati interventi di manutenzione straordinaria le seguenti opere:

- installazione di impianti igienico-sanitari ricavati nell'ambito del volume dell'unità immobiliare mediante semplice suddivisione dei vani;
- realizzazione di chiusure o di aperture interne che non modifichino sostanzialmente lo schema distributivo delle unità abitative;
- consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione;
- costruzione di vespai ed esecuzione di opere finalizzate alla bonifica di pavimenti e di murature umide.

Il Comune può richiedere, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, modifiche riguardanti la coloritura di superfici esterne, la rimozione di recinzioni, ringhiere, parapetti, rivestimenti, insegne, cornici, sbalzi e di ogni materiale non congruente con quanto prescritto dalle presenti norme, nonché la rimozione di piccoli volumi accessori (superfettazioni).

Le opere di manutenzione straordinaria non possono comunque consolidare, ma devono anzi rimuovere contestualmente all'intervento le superfettazioni, le sopraelevazioni che si pongono in contrasto con l'ambiente e che pregiudicano le condizioni di ventilazione e di soleggiamento degli edifici vicini.

Il Comune può inoltre chiedere elementi conoscitivi ed integrativi al proprietario ed effettuare eventuali sopralluoghi preventivi al rilascio di autorizzazioni. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono assoggettati a denuncia di inizio attività, sempre che l'esecuzione dell'intervento non comporti il cambio della destinazione d'uso.

4.1.1.5. - Restauro e risanamento conservativo

“Quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi incompatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”. (art. 3 del DPR n. 380/01).

- Per restauro si intende il complesso sistematico degli interventi volti a facilitare la lettura delle qualità esistenti nonché a permettere un'utilizzazione degli organismi che ne faciliti la conservazione in vista della loro trasmissione al futuro.

Tali operazioni devono fondarsi sul rispetto dell'autenticità ed essere condotte secondo le norme della “Carta Italiana del Restauro 1972” (Ministero della Pubblica Istruzione, circolare n. 117 del 6 aprile 1972) e del D.Lgs 42/2004.

Questi interventi devono rispettare gli eventuali elementi aggiunti all'edificio originario, a qualunque epoca essi appartengano.

Eventuali lavori di adattamento ad usi tipicamente moderni debbono essere limitati al minimo indispensabile, mantenendo il più possibile le funzioni dell'organismo e, quand'è

necessario, variandole operando sempre entro la compatibilità tipologica, morfologica e costruttiva del singolo elemento edilizio.

Conseguentemente, qualsiasi intervento dovrà rispettare scrupolosamente i caratteri strutturali, costruttivi e formali delle fabbriche.

Sono perciò proibiti:

- a) eventuali completamenti in stile, anche di tipo analogico: ciò anche in presenza di documenti indicanti lo stato che l'opera aveva o avrebbe dovuto avere;
- b) rimozioni o demolizioni che cancellino testimonianze del passaggio dell'opera nel tempo, a meno che non si tratti di superfetazioni incongrue e prive di valore che sminuiscano i caratteri artistici e/o storici dell'opera, e ne nascondono l'autenticità;
- c) rimozioni e ricostruzioni anche parziali dell'opera.

In ogni caso gli interventi di completamento, o le sostituzioni di elementi (da compiere solo quando siano necessari per garantire la manutenzione delle opere e di loro singole parti) devono distinguersi da quelli originari: i nuovi apporti devono essere progettati però in modo tale da coordinarsi anche figurativamente con le altre parti dell'opera in cui si vengono ad inserire. Nel rispetto di quanto sopra (vale a dire senza alterare i caratteri distintivi e senza precluderne la leggibilità) sono ammessi gli adeguamenti statici, costruttivi, igienici e funzionali necessari a permettere nelle fabbriche un avvicinamento per quanto possibile agli standards d'uso odierni.

- Per risanamento conservativo si intendono, nella sostanza, gli stessi interventi definiti dal precedente capoverso sul restauro.

Tuttavia, nel rispetto del manufatto quale ci è pervenuto, nonché degli elementi caratteristici originari, sono ammesse anche alcune modifiche, tendenti, oltre che al miglioramento delle condizioni abitative, a consentire destinazioni d'uso diverse ed adeguamenti del taglio negli alloggi, quando questi siano compatibili con la realtà strutturale degli immobili. Vale a dire che per risanamento conservativo si intendono quegli interventi rivolti a recuperare e/o conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne una soddisfacente funzionalità mediante un insieme sistematico di opere da condurre nel rispetto della sua tipologia edilizia, degli elementi strutturali e formali, nonché degli aspetti architettonici e storici che lo caratterizzano. Il recupero e la conservazione vanno riferiti non solo agli elementi architettonici, plastici e figurativi, riferibili all'epoca di impianto dell'edificio, ma anche a tutti gli altri elementi che, pur introdotti in epoche successive (o

superstiti di fasi precedenti), costituiscono organico sviluppo o testimonianza significativa dell'organismo edilizio. In particolare gli interventi di risanamento conservativo comprendono essenzialmente:

- il consolidamento ed eventualmente il rinnovo di elementi costitutivi dell'edificio, quindi in primo luogo delle parti portanti, nonché degli elementi formali;
- il risanamento igienico-sanitario e tecnologico, da perseguire mediante l'inserimento dei necessari elementi o l'adeguamento di quelli esistenti, nonché attraverso l'apertura (quando esplicitamente prevista) di chiostrine e/o pozzi per l'illuminazione e la ventilazione degli ambienti.

L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà avvenire senza aumento o alterazione volumetrica degli edifici e senza determinare superfetazioni e/o intasamenti di spazi distributori aperti o coperti (come per es. atri, cortili, chiostrine, ecc.). Tali inserimenti non devono inoltre comportare modifiche del profilo o dell'andamento delle falde dei tetti, eccettuati quei casi in cui la necessaria realizzazione di impianti di ascensore siano resi necessari da impossibilità di altre soluzioni;

- l'eliminazione delle superfetazioni esistenti. In particolare le aperture di pozzi e/o chiostrine, sopraelencate potranno avvenire, quando possibile, attraverso la demolizione di superfetazioni;
- la conservazione dei locali seminterrati e/o cantinati, con particolare attenzione al banco di roccia.

E' vietata l'alterazione delle volumetrie esterne prospicienti strade, piazze ed altri spazi pubblici.

E' prescritta la conservazione e il recupero delle facciate. Agli interventi di risanamento conservativo si applicano le norme di cui al D.P.R. 380/01 e del D.Lgs 42/2004.

4.1.1.6. - Ristrutturazione Edilizia

“Quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modificazione e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”. (art. 3 del DPR n. 380/01).

In pratica, il permesso per la ristrutturazione edilizia può essere richiesto dai proprietari sempre che essa non intacchi in modo sistematico le strutture di ambito e portanti dei fabbricati e sempre che non provochi un aumento di volume o cambiamento di forma geometrica (salvo il caso delle eliminazioni di superfetazioni, vedi di seguito).

È prescritta la conservazione e/o il recupero di particolari elementi decorativi, storici, culturali ed architettonici anche se hanno il ruolo di semplici inserti di reperti.

Tali interventi comprendono il rinnovo o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, con l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

E' ammesso, sia per ragioni funzionali che per necessità strutturali, lo spostamento delle aperture esistenti e la creazione di nuove aperture nel rispetto delle prescrizioni di legge, e secondo il progetto unitario dell'unità edilizia d' intervento.

Nei casi di ricostruzione previa demolizione parziale si devono adottare tipologie edilizie e morfologiche aventi caratteristiche in armonia con le parti dell'edificio che si conservano. Gli interventi ammissibili possono riguardare una migliore ed anche maggiore utilizzazione dei volumi esistenti con qualche opera di modifica alle altezze dei vani di eventuale spostamento di scale (se non trattasi di scale originali antiche sia nella posizione che nel manufatto), di creazione di prese di luce nei tetti (per rendere abitabile il sottotetto), di modifiche alla posizione dei servizi o di creazione di nuovi servizi (bagni e cucine). Per quanto sopra, il progetto di ristrutturazione dovrà contenere tutti gli elementi grafici e fotografici del contesto urbano d'ambito, a supporto della sostenibilità dell'intervento.

Agli interventi di ristrutturazione edilizia si applicano, a seconda dei casi, l'art. 10 o l'art. 22 del D.P.R. 380/01 e quanto disposto dal D.Lgs 42/2004.

4.1.1.7. - Verde esistente e di previsione

E' rigorosamente prescritta la conservazione degli spazi verdi esistenti, sia pubblici che privati: è possibile la loro estensione e non la riduzione.

E' consentito l'inserimento di piante erborate e in vaso in piccoli spazi recuperati per una migliore e più piacevole fruizione degli stessi sia per i residenti sia per i frequentatori.

4.1.1.8. - Colore

Il colore da usare per le tinteggiature esterne è il bianco, colore che caratterizza il litorale jonico orientale.

La tinteggiatura deve avvenire con prodotti fortemente traspiranti (tipo quelli a base di calce) ed anche idrorepellenti all'esterno a difesa dalle precipitazioni atmosferiche, vietando l'impiego di materiali di rivestimento esterno delle pareti esterne tipo ceramica, marmo, pietra in genere etc..

4.1.1.9. - Mantenimento di archi e volte

E' proibito abbattere volte ed archi.

Le une e gli altri devono essere mantenuti e se ne deve assicurare la statica.

Ove necessario per motivi statici si può sostituire l'estradosatura.

4.1.1.10. - Rimessa in pristino di volumi superfetati

Volumi come: pensili, abbaini, balconi, verande etc. sono da dividere in due gruppi:

- a) superfetazioni di pessima qualità sia tecnologica che architettonica che costituiscono guasti dell'ambiente urbano edilizio;
- b) superfetazioni antiche di pregevole ed interessante intervento che non creino guasti estetici.

Per i primi si prescrive la eliminazione senza recupero, mentre per i rimanenti è consentita la permanenza.

4.1.1.11. - Demolizioni

Vanno demolite, come segnalati nelle tavole di Piano, tutti quegli edifici individuati dal Piano Regolatore Generale approvato, nonché quelli ritenuti non sanabili.

4.1.1.12. - Vetrine – Insegne – Pubbliche affissioni

Le vetrine e le insegne pubblicitarie sono consentite solo all'ingresso dei locali a cui fanno riferimento. In ogni caso l'autorizzazione va esaminata volta per volta a seconda del contesto cui si riferisce.

Sono vietate le insegne di grandi dimensioni, e quelle con illuminazione ad intermittenza.

4.1.1.13. – Macchine per climatizzatori

L'installazione, la localizzazione e l'esercizio degli impianti di climatizzazione e condizionamento dell'aria deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni di carattere igienico-sanitario, ambientale, nonché architettonico ed edilizio:

- L'ubicazione dovrà essere prevista, sui fronti del fabbricato non prospicienti la pubblica via, avendo cura comunque di mascherare il più possibile alla vista l'impianto e le reti d'alimentazione (es. posizionamento del condensatore all'interno dei balconi, adozione di opportuni tinteggi e mascherature, posizionamento delle canalizzazioni sotto traccia, ecc...).

- L'ubicazione dovrà avvenire, in relazione alla disposizione dei locali dell'unità immobiliare interessata, sui fronti del fabbricato, sempre non prospicienti la pubblica via, che presentano le maggiori distanze dagli eventuali edifici limitrofi, adottando comunque tutti gli accorgimenti necessari per limitarne l'impatto visivo. La distanza minima dal fronte dell'edificio più vicino non dovrà mai essere inferiore a 5 metri. Tale distanza minima dovrà essere rispettata anche nel caso di due fronti dello stesso edificio, qualora la costruzione abbia forme particolari (per esempio ad angolo, ad "L" o altro);

- E' possibile sempre l'installazione delle apparecchiature sulle coperture dell'edificio;

- Nel caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al punto precedente, dovranno essere trovate soluzioni alternative quali quelle sul tetto, avendo cura sempre di utilizzare le falde non prospicienti la pubblica via o sul terrazzo di copertura.

- Nel caso in cui l'unica soluzione attuabile sia quella dei fronti sulla pubblica via, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per mitigarne l'impatto ambientale attraverso schermature in legno, o a verde, ecc..

- L'impianto dovrà essere installato, rispetto alla quota dei passaggi pubblici, di uso pubblico o comune, ove consentito, ad un'altezza di norma non inferiore a metri 2,50, misurati dal filo inferiore dell'impianto stesso;

- le acque di condensa prodotte dall'impianto non dovranno essere lasciate defluire liberamente ma convogliate in appositi contenitori;

- nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore quali, ad esempio:

- posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità dell'impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non sia in contrasto con le norme di carattere architettonico vigenti;
- montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del condensatore;

- utilizzo di materiale antirombo all'interno delle paratie;
- utilizzo di opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle vibrazioni;
- sezionamento dell'impianto idoneo a garantirne un uso più flessibile (es. separazione reparto giorno/reparto notte);
- altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell'installatore o del tecnico competente in acustica.

Capo IV – Ambiti di tutela

Art. 5.1.0. – Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.)

Le norme che seguono sono riferite alla tutela dei Beni Ambientali Architettonici e Paesaggistici del P.U.T.T.-Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia.

La fascia costiera del territorio comunale di Lizzano è interessata dai seguenti Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E.) per i quali valgono gli indirizzi di tutela di cui all' art. 2.02 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P.

- **AMBITO DI VALORE RILEVANTE “B”**: laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, **conservazione e valorizzazione dell' assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;**
- **AMBITO DI VALORE DISTINGUIBILE “C”**: laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti, **salvaguardia e valorizzazione dell' assetto attuale se qualificato; trasformazione dell' assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l' ulteriore qualificazione; trasformazione dell' assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;**
- **AMBITO DI VALORE RELATIVO “D”**: laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività, **valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche.**

Il P.I.R.T., quindi, segue in maniera quasi pedissequa le indicazioni grafiche rivenienti dalle carte tematiche relative agli A.T.E. del PUTT/P, ovvero riporta la stessa classificazione e lo stesso andamento morfologico degli A.T.E. come individuati dal PUTT/P per il territorio in esame e dai primi adempimenti comunali, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 20.01.2003 e, comunque, secondo la ridefinizione di cui alla tav. 10 del P.I.R.T.

Art. 5.2.0. – Ambiti Territoriali Distinti (ATD)

Il P.I.R.T. recepisce le segnalazioni riportate nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato, accogliendo anche le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici.

I “beni paesaggistici”, per i quali valgono le direttive di tutela di cui all’ art. 3.05 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, riportati negli allegati elaborati grafici e nei primi adempimenti comunali al PUTT/P, riguardanti l’ ambito di intervento del P.I.R.T, sono i seguenti:

Art. 5.2.1. – COSTE ED AREE LITORANEE (art. 3.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

a) Nell’**“area litoranea”** (il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio - PUTT/P- definisce “area litoranea” il sistema costituito dalla “zona ad litoranea”, fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetria a quota mt.5 per le coste prevalentemente sabbiose e mt. 10 per quelle prevalentemente rocciose, e dalla “zona litoranea”, fascia dell’entroterra contigua alla linea di riva per una profondità di 100 metri) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell’art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell’art. 3.05 del PUTT/P ; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili:** piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell’assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonché la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
- **sono autorizzabili:** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;
 - nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonché ingombro che interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare;
 - cambio di destinazione d'uso, purchè adibito alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
 - le attrezzature per la balneazione con carattere regionale, realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purché realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito;
2. sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
3. infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al di sotto del profilo del litorale e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico (art. 4.02 delle NTA del PUTT/P).

b) Nell'"**area annessa**" (il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio - PUTT/P- definisce "area annessa" quella adiacente al perimetro, verso l'entroterra, della zona litoranea) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili:** piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali; nonché:

1. nuovi insediamenti di discariche, di impianti di depurazione, di attività estrattive, di attività produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di itticoltura;
2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla fruizione della costa;
3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area più interna, contigua all' "area annessa", comunque a distanza non inferiore di mt. 50 dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento vigente;
4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della balneazione o delle attività agricole con strutture edilizie stabili;
5. la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali non autoctoni possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

• **Sono autorizzabili:**

- A) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti legittimamente;
 3. cambio di destinazione d' uso, purchè adibito alle attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
 4. integrazione di manufatti legittimamente esistenti, destinati alle attività del tempo libero e del turismo, per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di servizio per le attività del tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;

B) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. aree a verde attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonché depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, movibili e/o precari;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. infrastrutturazione viaria carrabile con:

- adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazione autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;

C) sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alle condizioni del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti;

Art. 5.2.2. – CORSI D'ACQUA (art. 3.08 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

Nell'**area di pertinenza** (il PUTT/P definisce "area di pertinenza" quella comprensiva, nel caso dei fiumi e dei torrenti, dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel caso delle gravine e delle lame, dell'alveo, ancorché asciutto, e delle scarpate/versanti fino al ciglio più elevato) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili:** piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. - ogni trasformazione in alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati: alla sistemazione della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfestazione;
2. - escavazioni ed estrazioni di materiali litodei negli invasi e negli alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza;
3. - scarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti e le acque reflue non regolamentari;
4. - sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili ed urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
5. - realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alla sponde/argini/versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;

- **sono autorizzabili:** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:

1. - mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il corso d'acqua (pesca, nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle

prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissione idrauliche ed eccessivo ingombro;

2. - sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrare in piani organici di assetto ideologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
3. - infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.

Nell'“**area annessa**” (il PUTT/P definisce “area annessa” quella adiacente a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza), si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili:** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali; nonché trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
 1. - l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 2. - le arature profonde e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
 3. - le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;

4. - la scarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
5. - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

• **sono autorizzabili:**

A) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purchè finalizzata all'adeguamento di standard funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- la superficie ricadente nell' "area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

B) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. - aree a verde attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

2. - infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:

- adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purchè motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purchè dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrato o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

C) piani e/o progetti e interventi connessi con le attività produttive primarie per:

1. - l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
2. - i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
3. - le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;
4. - gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.

Art. 5.2.3. - BOSCHI E MACCHIE (art. 3.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

Nell'**area di pertinenza** (il Piano definisce "area di pertinenza" quella costituita dall'area del bosco o della macchia così come definiti dallo stesso), si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. - ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi per favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza delle specie faunistiche autoctone;
2. - l'allevamento zootecnico di tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unità bovina adulta per più di sei mesi/anno);
3. - nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
4. - escavazioni ed estrazioni di materiali;
5. - discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;

6. - realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;
- **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:
1. - mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca scientifica, attività forestale); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni della vegetazione;
 2. - sistemazioni idrogeologiche se, inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
 3. - infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.

Nell'**area annessa** (il Piano definisce "area annessa" quella costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi; ovvero comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
1. - le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;

2. - le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
3. - la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
4. - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
5. - la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti, con esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente;

- sono autorizzabili:

A) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

1. - recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
2. - integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%;
4. - la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

B) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. - aree a verde attrezzato, anche con:
 - percorsi e spazi di sosta, con esclusione di opere comportanti la competenza impermeabilizzazione dai suoli;
 - chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
2. - infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito, anche con:
 - la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
 - la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purchè completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;

e sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.

art. 5.2.4. - ZONE ARCHEOLOGICHE (art. 3.15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

Nell' "**area di pertinenza**" (il PUTT/P definisce "area di pertinenza" quella costituita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico), si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi comportanti:

1. - ogni trasformazione del sito eccettuate le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici, e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
2. - escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 cm.);
3. – scarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;

- **sono autorizzabili** piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

1. - mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero); costruzione di nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformità delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissione alla tutela e valorizzazione dei reperti;
2. - infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione dei reperti.

Nell'**area annessa** (il Piano definisce "area annessa" quella costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza) si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:

- **non sono autorizzabili** piani e/o progetti comportanti nuovi; insediamenti residenziali o produttivi; ovvero comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed il loro intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

1. - le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
2. - le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi;
3. - la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi;
4. - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- sono autorizzabili:

A) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della - demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione;
- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi;
- la superficie ricadente nell'"area annessa" può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;

B) piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1. - aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
2. - infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni del sito;
2. - ordinaria utilizzazione agricola del suolo.

art. 5.2.5. – VERSANTI E CRINALI (art. 3.09 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

Il P.I.R.T. recepisce quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P relativamente ai versanti ed ai crinali, stabilendo che, ai fini della loro tutela, valgono le definizioni, le individuazioni, i regimi di tutela e le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P.

art. 5.2.6. – PUNTI PANORAMICI (art. 3.18.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P)

Il P.I.R.T. recepisce quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P relativamente alla individuazione dei punti panoramici, stabilendo che, ai fini della loro tutela, valgono gli indirizzi di cui al punto 1.4 dell'art. 2.02 e le direttive di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05.

TITOLO III

ATTUAZIONE DE PIANO DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE DELLA FASCIA COSTIERA (P.I.R.T.)

Art. 6.1.0. – Modalità di attuazione del P.I.R.T. – Norme generali.

Il P.I.R.T. si attua secondo le previsioni contenute nel presente testo di norme per le singole zone, a mezzo di intervento edilizio diretto e indiretto.

Art. 6.1.1. – Interventi edilizi diretti

Il permesso di costruzione è rilasciato dal Dirigente dell'UTC con le procedure e gli effetti di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Per le opere minori è prevista la sola denuncia di inizio attività (D.I.A.) come da D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Art. 6.1.2. – Interventi edilizi indiretti

Riguardano quegli interventi che per le loro caratteristiche sono individuati nell'ambito delle aree, descritte nelle presenti norme, dove si prescrive la elaborazione di un progetto esecutivo con convenzione regolante i rapporti, la consistenza, la durata, da approvarsi in Consiglio Comunale.

Art. 6.1.3. – Unità Minime di Intervento (U.M.I.)

Le Unità Minime di Intervento (U.M.I.), così come individuate nell'allegato elaborato grafico tav. 13, si riferiscono alla individuazione delle aree, rientranti nell'ambito del PIRT, assoggettate all'esproprio (o eventualmente da cedere) e dei beni da sottoporre ad immodificabilità, e dei millesimi corrispondenti a ciascuna unità privata esistente, così come numerate nell'allegato elaborato tav. 14.

Gli indici ed i parametri riportati nella tabella dei dati urbanistici hanno esclusivamente il valore di riferimento per la individuazione del carico insediativi e dei relativi standards.

Art. 6.1.4. – Onerosità del permesso di costruzione

Ai sensi dell'art.38 della L.R. n. 56/80 la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, calcolato in conformità ai titoli III e IV della L.R. n. 6/79 e successive modificazioni.

Al suddetto contributo si aggiungeranno i costi rivenienti dall'applicazione dei coefficienti correttivi, derivanti dai costi di mitigazione e compensazione paesaggistica-ambientale, come individuati dal P.I.R.T. (da applicarsi in funzione della superficie coperta per piano delle unità edilizie esistenti), fermo restando quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di indennità risarcitoria.

Art. 6.1.5. – Autorizzazione paesaggistica: elaborati tecnici da allegare alla domanda

Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla domanda (relativa sia al rilascio del permesso a sanatoria che al rilascio del permesso per gli interventi previsti dal Piano) corrispondono a quelli richiesti dal punto 1 dell'allegato A1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P.

Art. 6.1.6. – Demolizione di opere non sanabili

Per gli interventi abusivi non sanabili si applica la procedura stabilita dal DPR n. 380/2001 per le opere eseguite su terreni sottoposti a vincolo di inedificabilità.

Art. 6.1.7. – Riferimenti legislativi

Per quanto non contenuto nel presente testo di Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G. si fa riferimento alle leggi statali e regionali vigenti.